



MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Set Informativo Assistenza Stradale Light

CARROAMICO[®] Assistenza Stradale H24

ASSICURAZIONE PER ASSISTENZA STRADALE
POLIZZA N. \${num_contratto}

Il presente Set Informativo contenente:

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- Modulo di proposta dove previsto

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Ultimo aggiornamento:

gennaio 2026

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.

MAPFRE

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: CARROAMICO

MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede una garanzia di Assistenza stradale con prestazioni da erogarsi in natura e consistente nell'aiuto fornito all'Assicurato in difficoltà a causa di evento fortuito del Veicolo su cui viaggiava.



Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione fornisce le prestazioni elencate in caso di eventi provocanti l'immobilizzo o l'inutilizzabilità del Veicolo assicurato:

Per tutta l'estensione territoriale dove opera la copertura garantisce:

- ✓ **Il soccorso stradale** in caso di: Guasto; Incidente Stradale; foratura o scoppio dello pneumatico; errato fornimento; esaurimento della batteria; perdita o rottura delle chiavi; Incendio.



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura.

Sono espressamente esclusi dalla copertura i veicoli:

- ✗ di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
- ✗ con una percorrenza superiore ai 150.000 km;
- ✗ con targa non italiana e/o non immatricolati in Italia.



Ci sono limiti di copertura?

La prestazione sarà erogata entro il limite di massimo 1 volta per Veicolo ed anno assicurativo.

Le Prestazioni di cui all'Assicurazione non sono dovute se i Sinistri sono determinati da:

- ! violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
- ! partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa ha validità per il territorio di: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i paesi indicati nella Carta Verde del Veicolo assicurato.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all' Assicuratore dichiarazioni veritiero, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all' Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico ed anticipato per tutta la durata della copertura assicurativa; esso deve essere versato all' Assicuratore al momento della stipula dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione collettiva decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, ed avrà durata pari a 12 mesi.

Alla scadenza l'Assicurazione si rinnova automaticamente per successivi periodi di 12 mesi ciascuno.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente in caso di recesso esercitato dall'Assicuratore.

La copertura di Assistenza per ciascun Veicolo assicurato avrà durata pari a 12 mesi; decorrerà a partire dal quinto giorno dopo l'attivazione della stessa come indicato nel Modulo di Inserimento e nel Certificato di Assicurazione e a condizione che il relativo Premio sia pagato dal Contraente. Non si rinnoverà alla scadenza.

La copertura per i singoli Veicoli assicurati, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto alla restituzione del Premio non goduto, in caso di vendita del Veicolo o restituzione del Veicolo al Contraente per il mancato pagamento di prestazioni o di crediti.

In caso di cessazione a scadenza o cessazione anticipata dell'Assicurazione collettiva, la copertura assicurativa relativa ai singoli Veicoli cesserà dalle ore 24.00 rispettivamente del giorno di scadenza della copertura o del giorno del verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione anticipata



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente, se non desidera il rinnovo automatico di anno in anno dall'Assicurazione collettiva, può inviare disdetta all' Assicuratore tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 60 giorni.

Non è data facoltà di disdetta o recesso al Contraente o all'Assicurato relativamente alle singole coperture assicurative sui Veicoli.

Assicurazione per assistenza stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: CARROAMICO

Data: gennaio 2026 -il DIP aggiuntivo pubblicato è l'ultimo disponibile



MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mawdy.it; e-mail: info_Italy@mawdy.com; PEC: info@cert.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mawdy.it, posta elettronica: info_Italy@mawdy.com, PEC: info@cert.mapfreasistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 147.254.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 135.129.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 12.125.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 188.3% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/media/accionistas/2025/2024-sfcr-mapfre-asistencia.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione fornisce le prestazioni elencate alle seguenti condizioni e limiti in caso di eventi provocanti l'immobilizzo o l'inutilizzabilità del Veicolo assicurato:

Per tutta l'estensione territoriale dove opera la copertura garantisce:

- ✓ **Il soccorso stradale** in caso di: Guasto; Incidente Stradale; foratura o scoppio dello pneumatico; errato fornimento; esaurimento della batteria; perdita o rottura delle chiavi; Incendio. La Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:
 - a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
 - a organizzare il traino del Veicolo stesso alla più vicina Officina NET MAPFRE, o qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione.

L'eventuale eccedenza di costo per il traino sino alla diversa officina indicata e richiesta dall'Assicurato, resta a carico dell'Assicurato stesso.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il costo della prestazione fino ad un Massimale di Euro 130,00 per i Veicoli con peso inferiore a 25 quintali e di Euro 180,00 per i Veicoli con peso compreso tra 25 e 35 quintali.

In caso di c.d. "uscite a vuoto", nelle quali il soccorritore intervenuto a seguito di richiesta di Soccorso Stradale non possa effettuare l'intervento commissionato per cause non imputabili a lui o a MAPFRE, la prestazione sarà considerata come erogata.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni.

Le prestazioni di cui all'Assicurazione non sono dovute se i Sinistri sono determinati da:

- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
- ! tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! frode o possesso illegale del Veicolo;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
- ! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- ! uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
- ! trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.
- ! Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- ! In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al cattivo funzionamento del Veicolo e/o ad altre conseguenze del Guasto, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni relative alle singole prestazioni di cui all'Assicurazione:

- ! **Il soccorso stradale:** sono esclusi e a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione. La prestazione non è dovuta qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada). Le eventuali spese di deposito e custodia del Veicolo sono a carico dell'Assicurato. Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a coloro che desiderano ricevere Assistenza in caso di difficoltà a causa dell'immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava in seguito a Sinistro.



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti attività e costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)
- telefax al numero +39 015 2558156
- e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com
- PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreassistencia.it.

I reclami dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

L'Assicuratore è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p> <p>La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.</p>
Negoziazione assistita	La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di liti transfrontalieri in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna); • all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non è prevista detrazione fiscale dei premi né tassazione delle prestazioni assicurate.

INDICE

GLOSSARIO	1 di 1
<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	
<u>COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione.....	1 di 7
Art. 2 Prestazioni.....	1 di 7
2.1 PRESTAZIONI FORNITE PER TUTTA L'ESTENSIONE TERRITORIALE	
2.1.a) <u>Soccorso stradale</u>	1 di 7
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 3 Esclusione di compensazioni alternative.....	2 di 7
Art. 4 Esclusioni generali	2 di 7
Art. 5 Esclusioni specifiche	3 di 7
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 6 Estensione territoriale.....	3 di 7
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 7 Modalità per la richiesta di assistenza - Obblighi in caso di Sinistro	3 di 7
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 8 Pagamento del Premio	3 di 7
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 9 Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione collettiva	4 di 7
Art. 10 Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa	4 di 7
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 11 Assicurazione per conto altrui.....	5 di 7
Art. 12 Modalità di attivazione della copertura assicurativa sui Veicoli	5 di 7
Art. 13 Diritto di Recesso – Clausola Risolutiva espressa.....	5 di 7
Art. 14 Documentazione per gli Assicurati - Trattamento dei dati personali degli Assicurati	6 di 7
Art. 15 Comunicazioni – Elezione di domicilio	6 di 7
Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio.....	6 di 7
Art. 17 Altre assicurazioni	7 di 7
Art. 18 Rinuncia al diritto di surrogazione	7 di 7
Art. 19 Cessione dei diritti.....	7 di 7
Art. 20 Prescrizione	7 di 7
Art. 21 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione.....	7 di 7
Art. 22 Foro competente.....	7 di 7
ALLEGATO A – MODULO DI INSERIMENTO – POLIZZA DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA	1 di 1
ALLEGATO B – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE- CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO	1 di 10
ALLEGATO C – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE	
ALLEGATO D – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	1 di 2

GLOSSARIO

Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, ovvero il conducente del Veicolo sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.

Assicuratore/ MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria sita in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Assistenza: le attività di assistenza all'Assicurato, che sia in difficoltà a causa di evento fortuito, erogate in natura da MAPFRE ASISTENCIA tramite la propria la Struttura Organizzativa.

Certificato di Assicurazione: il modulo sottoscritto dall'Assicuratore che formalizza la copertura assicurativa sul Veicolo assicurato.

Contraente: il soggetto, indicato nella Polizza di Assicurazione collettiva di cui all'Allegato C, che stipula l'Assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio agli Assicurati.

Estero: tutti i paesi indicati nella carta verde del Veicolo assicurato, con l'esclusione di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avenire ad oggetto il Veicolo assicurato.

Guasto: il danno subito da uno o più componenti del Veicolo, in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento, che renda impossibile l'utilizzo del Veicolo in condizioni normali e di sicurezza. Non sono considerati Guasti gli immobilizzi del Veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica previste dalla casa costruttrice, di montaggio di accessori, di campagne di richiamo effettuate dalla casa costruttrice.

Incendio: fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che determini danni tali da rendere il Veicolo non marciante.

Incidente stradale: qualsiasi evento accidentale accaduto durante la circolazione stradale – quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni che ne determinino l'immobilizzo immediato oppure ne consentano la marcia in condizioni non di sicurezza o con il rischio di aggravamento del danno.

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Officina NET MAPFRE: le officine ed i punti di riparazione convenzionati direttamente con l'Assicuratore.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all' Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ai fini dell'Assicurazione è imprescindibile che sia fatta regolare denuncia del reato presso le autorità competenti.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dall'Assicurazione, e che gestisce il contatto con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste dall'Assicurazione.

Veicolo: autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore, di proprietà di una persona fisica, di peso massimo a pieno carico inferiore o pari a 35 quintali, con targa italiana, immatricolato in Italia, con una percorrenza massima di 150.000 km, inserito in copertura assicurativa con le modalità previste dall'art. 12 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione

MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell’Assicurato i servizi di Assistenza stradale e mobilità alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

In particolare, nell’esplicitamento delle prestazioni oggetto dell’Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:

- a) fornire le proprie prestazioni all’Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza;
- b) coordinare gli interventi delle officine mobili preposte da MAPFRE ASISTENCIA all’Assistenza;
- c) mettere a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato ai volumi di traffico telefonici previsti;
- d) garantire che nell’erogazione delle prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

Art. 2 – Prestazioni

In caso di Sinistro, l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all’art. 7 della Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l’inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.

Al verificarsi di un Sinistro, l’Assicuratore si impegna ad eseguire le prestazioni di seguito specificate alle condizioni e con i limiti indicati:

2.1 PRESTAZIONI FORNITE PER TUTTA L’ESTENSIONE TERRITORIALE

2.1.a) Soccorso stradale

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato o danneggiato in modo tale da non poter circolare in sicurezza in seguito a:

- 1) Guasto;
- 2) Incidente Stradale;
- 3) foratura o scoppio dello pneumatico;
- 4) errato fornimento;
- 5) esaurimento della batteria;
- 6) perdita o rottura delle chiavi;
- 7) Incendio;

la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:

- a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
- a organizzare il traino del Veicolo stesso alla più vicina Officina NET MAPFRE, o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione.

L’eventuale eccedenza di costo per il traino sino alla diversa officina indicata e richiesta dall’Assicurato, resta a carico dell’Assicurato stesso.

L’Assicuratore terrà a proprio carico il costo della prestazione **fino ad un Massimale di Euro 130,00 per i Veicoli con peso inferiore a 25 quintali e di Euro 180,00 per i Veicoli con peso compreso tra 25 e 35 quintali.**

Si intendono ricomprese le spese per il recupero fuori strada del Veicolo, ove il recupero stesso possa essere effettuato dal mezzo di soccorso ordinario intervenuto; sono invece escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali (mezzi di massa complessiva superiore alle 10 tonnellate), anche se questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo.

Le prestazioni non sono dovute qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada).

Sono a carico dell’Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione.

Le eventuali spese di deposito e custodia del Veicolo sono a carico dell’Assicurato.

La prestazione sarà erogata entro il limite di massimo 1 volta per Veicolo e durata della copertura assicurativa.

In caso di c.d. "uscite a vuoto", nelle quali il soccorritore intervenuto a seguito della richiesta della prestazione di Soccorso stradale non possa effettuare l'intervento commissionato per cause non imputabili a lui o alla Struttura Organizzativa, la prestazione sarà considerata come erogata.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 3 – Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.

Art. 4 – Esclusioni generali

La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
- b) partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- c) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
- d) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- e) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- f) dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
- g) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- h) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- i) frode o possesso illegale del Veicolo;
- j) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- k) trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
- l) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- m) uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
- n) trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al cattivo funzionamento del Veicolo e/o ad altre conseguenze del Guasto, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.

MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nel contratto.

MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- o) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- p) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di

sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Art. 5 – Esclusioni specifiche

Le esclusioni specifiche relative alle singole prestazioni sono indicate nell'art. 2 della Sezione "Cosa è assicurato".

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6 – Estensione territoriale

Per Estensione Territoriale s'intendono i Paesi, ove si è verificato l'evento e in cui conseguentemente devono essere fornite le prestazioni, qui di seguito elencati: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i paesi indicati nella carta verde del Veicolo assicurato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Modalità per la richiesta di assistenza – Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza.

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:

dall'Italia
800 60 10 85
dall'Estero
+39 015 2559605

In ogni caso dovrà comunicare:

- Numero di targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare Assistenza;
- Dati completi dell'Assicurato che necessita di Assistenza;
- Indirizzo del luogo in cui si trova il Veicolo;
- Descrizione del problema tecnico che ha determinato il fermo del Veicolo e ogni notizia utile per l'Assistenza;
- prestazioni richieste;
- Recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le prestazioni previste dall'Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di seguito riportata.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, l'Assicuratore chiederà all'Assicurato l'invio, secondo le modalità indicate nell'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l'Assicurato abbia reperito autonomamente.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 8 – Pagamento del Premio

Il Premio, comprensivo di imposte assicurative, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura assicurativa, è calcolato in funzione del numero dei Veicoli assicurati in Polizza, comunicati mediante invio dei moduli di inserimento ai sensi dell'art. 12 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". Il Premio per Veicolo è indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione di cui all'Allegato C.

Il Premio, convenuto in parte in base ad elementi di Rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo indicato nell'Allegato C ed è regolato alla fine di ciascun periodo, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.

Esso è costituito da una parte fissa, concordata dalle Parti e calcolata in base all'impegno minimo di attivazioni ed una parte variabile, avente la funzione di adeguare il Premio dovuto al numero dei Veicoli effettivamente assicurati in eccesso all'impegno minimo. La parte variabile è calcolata in base alle attivazioni eventualmente effettuate dal Contraente in eccesso all'impegno minimo.

Alla data di sottoscrizione dell'Assicurazione il Contraente si impegna a versare anticipatamente all'Assicuratore il Premio relativo alla copertura assicurativa dell'impegno minimo a titolo di Premio comunque acquisito.

A tal fine MAPFRE ASISTENCIA, emetterà quietanza di Premio per l'importo corrispondente nei termini indicati nell'Allegato C; il Contraente verserà il Premio mediante bonifico bancario entro il termine 30 giorni dalla data di emissione della quietanza fine mese sul conto corrente bancario intestato all'Assicuratore e a lui comunicato.

Successivamente, in caso di richiesta di attivazione di coperture assicurative per Veicoli in eccesso rispetto al numero minimo di attivazioni indicato nell'Allegato C, MAPFRE ASISTENCIA emetterà, entro il 20 di ogni mese, le appendici di Polizza corrispondenti agli inserimenti effettuati nel mese precedente tramite l'invio del Moduli di Inserimento, con indicazione del Premio totale corrispondente.

Il Contraente verserà il Premio delle appendici mediante bonifico bancario entro il termine 30 giorni dalla data di emissione delle appendici fine mese sui conti correnti bancari intestati alla Assicuratore e a lui comunicati.

Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, in caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa relativa ai Veicoli per i quali non è stato versato il Premio resta sospesa dal termine ivi indicato fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente versa quanto è dovuto, momento a partire dal quale riprenderà effetto.

Il Contraente espressamente manleva l'Assicuratore per qualsiasi danno che dovesse derivare a lui, agli Assicurati e a terzi in genere, in conseguenza della sospensione della copertura conseguente al mancato pagamento del Premio.

In ogni caso, durante il periodo di sospensione della copertura assicurativa, l'Assicuratore non è tenuto ad alcuna Prestazione e non è altresì tenuto ad eventuali rimborsi di Prestazioni che l'Assicurato abbia richiesto durante il periodo di sospensione.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 10%.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 9 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione collettiva

L'Assicurazione collettiva decorre **dalle ore 24.00** del giorno indicato nell'Allegato C - Condizioni Particolari di Assicurazione se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa **fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto**, ed avrà durata pari a 12 mesi.

Alla scadenza l'Assicurazione si rinnova automaticamente per successivi periodi di 12 mesi ciascuno, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. con il preavviso di almeno 60 giorni.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dall'art. 13 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa per ciascun Veicolo assicurato avrà durata pari a 12 mesi.

La copertura assicurativa:

- decorrerà a partire dal quinto giorno dopo l'attivazione della stessa effettuata con le modalità descritte all'art 12 "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", indicato nel relativo Modulo di Inserimento e nel Certificato di Assicurazione;
- a seguito del pagamento del relativo Premio;
- non si rinnoverà alla scadenza.

La copertura per i singoli Veicoli assicurati, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto alla restituzione del Premio non goduto, in caso di vendita del Veicolo.

In caso di cessazione a scadenza o cessazione anticipata dell'Assicurazione collettiva, la copertura assicurativa relativa ai singoli Veicoli cesserà dalle ore 24.00 rispettivamente del giorno di scadenza della copertura o del giorno del verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione anticipata.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 11 –Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile a copertura dei Veicoli di proprietà o in uso dell'Assicurato, il cui rapporto con MAPFRE ASISTENCIA è regolato esclusivamente dall'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall'Assicurazione, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.

I diritti derivanti dall'Assicurazione, tra cui l'Assistenza in caso di Sinistro, spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato stesso.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell'Assicurazione.

Art. 12 - Modalità di attivazione della copertura assicurativa sui Veicoli

Per attivare la copertura assicurativa, il Contraente comunica all'Assicuratore i dati identificativi dei Veicoli tramite la compilazione e l'invio, mediante sistema informatico, del modulo di inserimento redatto secondo il modello e nei tempi e modi di cui all'allegato A alla Polizza.

L'invio dei moduli di inserimento dovrà essere effettuato attraverso l'utilizzo dell'applicazione informatica messa a disposizione dall'Assicuratore sul sito www.mapfre-warranty.com nella sezione riservata al Contraente. L'Assicuratore garantisce al Contraente l'accesso all'area riservata attraverso l'attivazione di un codice personale ed una password (credenziali di accesso). Le credenziali di accesso sono strettamente personali e l'uso di esse è consentito solo al Contraente, il quale si obbliga a custodirle diligentemente e a salvaguardarne la segretezza. In caso di furto o smarrimento del codice personale e/o delle password, il Contraente si obbliga a darne comunicazione nel più breve tempo possibile all'Assicuratore, il quale non è mai in alcun modo responsabile per l'uso indebito delle credenziali suddette.

I moduli di inserimento sono da intendersi quali dichiarazioni di alimento e determinano il sorgere della copertura assicurativa per ciascun Veicolo indicato nel modulo di inserimento stesso, a seguito di pagamento del relativo Premio nelle modalità e nei termini indicati nell'art. 8 della Sezione "Quando e come pagare il Premio".

La tempestiva e l'esatta comunicazione dei dati di cui al presente articolo costituisce condizione essenziale per l'erogazione delle prestazioni assicurative da parte di MAPFRE ASISTENCIA. In mancanza delle comunicazioni di cui al presente articolo, oppure nel caso in cui tali comunicazioni siano effettuate con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel paragrafo precedente, la copertura assicurativa non sarà attivata e MAPFRE ASISTENCIA non erogherà le prestazioni in caso di Sinistro.

Il Contraente espressamente manleva e si impegna a tenere indenne MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi danno, azione, richiesta di indennizzo, prestazione o risarcimento ovvero sanzione che l'Assicuratore possa ricevere a seguito ed a causa della mancata comunicazione da parte del Contraente stesso dei moduli di inserimento relativi a Veicoli per cui abbia consegnato all'Assicurato il certificato di Assicurazione.

Art. 13 – Diritto di recesso – Clausola risolutiva espressa

Dopo ogni denuncia di Sinistro successivo al secondo e fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo/erogazione della prestazione o dalla contestazione del Sinistro/rifiuto della prestazione, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dall'Assicurazione collettiva, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso determina la cessazione della possibilità di inserimento di nuovi Veicoli dalle ore 24.00 del 15° giorno dalla data di invio della comunicazione del recesso, salvo il caso in cui il Contraente non abbia ancora attivato tutte le coperture comprese nel Premio minimo corrisposto, nel qual caso potrà effettuare i corrispondenti inserimenti entro il termine massimo di 6 mesi dalla data del recesso.

La copertura assicurativa per i Veicoli per cui, a questo momento, sia già stato inviato il Modulo di inserimento e corrisposto il Premio resta comunque in vigore fino alla rispettiva scadenza.

La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto di MAPFRE ASISTENCIA non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Qualora nel corso della durata dell'Assicurazione, il rapporto Sinistri/Premi (rapporto tra il valore dei Sinistri pagati e i Premi imponibili incassati) superi il valore del 85%, l'Assicuratore si riserva la possibilità di inviare comunicazione al Contraente al fine di:

- a. proporgli la revisione del numero minimo di attivazione annuale delle coperture e/o dell'ammontare dei Premi;
- b. in alternativa o in caso di mancata accettazione delle proposte di cui al punto a. da parte del Contraente entro e non oltre 10 giorni dalla formulazione delle stesse, recedere dall'Assicurazione con effetto immediato senza che l'Assicurato abbia diritto ad alcuna indennità e/o rimborso, ferma restando comunque la copertura assicurativa fino alla rispettiva scadenza per i Veicoli per cui, a questo momento sia già stato inviato il Modulo di inserimento e corrisposto il Premio.

In caso di mancato pagamento dei Premi nei termini di cui all'art. 8 della Sezione "Quando e come pagare il Premio", l'Assicurazione si intenderà risolta ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito, a seguito di invio da parte dell'Assicuratore al Contraente di comunicazione scritta raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Art. 14 – Documentazione per gli Assicurati – Trattamento dei dati personali degli Assicurati

Il Contraente si impegna a consegnare all'Assicurato il Certificato di Assicurazione - le Condizioni Contrattuali per l'Assicurato di cui all'Allegato B, contenente le modalità con cui MAPFRE ASISTENCIA adempie agli obblighi assunti nei confronti dell'Assicurato e i diritti/doveri dell'Assicurato verso MAPFRE ASISTENCIA e l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il Contraente manleva pertanto MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi responsabilità, danno, azione, sanzione, penalità oppure risarcimento che dovesse derivare o essere esperita nei confronti di MAPFRE ASISTENCIA a causa del mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Contraente stesso.

Per il trattamento dei dati personali degli Assicurati ai fini dell'esecuzione da parte di MAPFRE ASISTENCIA delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'Assicuratore assumerà la qualifica di Titolare del trattamento dei dati per quanto di sua competenza, come da informativa rilasciata all'Assicurato nel Certificato di Assicurazione - Condizioni Contrattuali per l'Assicurato e al momento della gestione del Sinistro.

Il Contraente si impegna a far compilare e sottoscrivere dall'Assicurato i campi relativi al consenso per il trattamento dei dati personali ai fini commerciali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR, contenuti nel Certificato di Assicurazione e ad inviarne copia a MAPFRE ASISTENCIA con cadenza mensile a mezzo posta elettronica certificata, spedizione postale tracciata o a mezzo corriere o tramite applicativo web eventualmente messo a disposizione.

Art. 15 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni del Contraente all'Assicuratore relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreassistencia.it

Fax: 015/2559704

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da questi al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione.

L'Assicuratore ed il Contraente potranno concordare diverse modalità di comunicazione o indirizzi e-mail di contatto limitatamente ad aspetti operativi dell'Assicurazione.

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato all'Assicuratore relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreassistencia.it

Fax: 015/2559704

eventualmente anticipate via e-mail all'indirizzo assistenza@mawdy.com.

Per richieste di rimborso la documentazione potrà essere anticipata via e-mail all'indirizzo bo.assistenza@mawdy.com.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate alla sede e al domicilio indicato da quest'ultimo al momento dell'attivazione della copertura assicurativa.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 16 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio targa comunicata nel modulo di inserimento relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso commerciale) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione dell'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 15 della

Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all' Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non erogherà le prestazioni di Assistenza nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate.

Art. 17 – Altre assicurazioni

AI sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Art. 18 – Rinuncia al diritto di surrogazione

MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile in favore dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incidente stradale l'Assicuratore non subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Art. 19 – Cessione dei diritti

L'Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 20 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono entro il termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 21 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 22 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra Contraente ed Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

ALLEGATO A - MODULO DI INSERIMENTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA N.***

CONTRAENTE

Ragione Sociale _____

Con sede legale a _____

Indirizzo _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

ASSICURATO

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____

Località _____ Provincia _____ Cap _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

Targa veicolo _____ Modello Veicolo _____ Data di immatricolazione _____

DURATA E DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 12 MESIAttivazione dalle ore 24 del / / Decorrenza dalle ore 24 del / /

ALLEGATO B - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO POLIZZA ASSISTENZA N. ***

CONTRAENTE

Ragione Sociale: _____

Sede Legale: _____

Località: _____ Prov.: _____ CAP: _____

P.IVA: _____

ASSICURATO

Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome» _____

Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo» _____

Località: «Città» _____ Prov.: («PROVINCIA») _____ CAP: «CAP» _____

Telefono: «Telefono» _____ e-mail: «email» _____

Codice Fiscale: «Codice Fiscale» _____ P.IVA: «Partita IVA» _____

VEICOLO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Caratteristiche

Marca: «MARCA» _____ Modello: «MODELLO» _____

Targa: «TARGA» _____ Data prima imm.ne: «DATA» _____

Il peso a pieno carico del Veicolo è – come da libretto di circolazione – minore o uguale a 35 q.li

DATI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Decorrenza dalle ore 00.00 del «DATA» _____

Scadenza alle ore 24 del «DATA» _____

Durata «XX MESI» _____

MAPFRE ASISTENCIA S.A.



CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO

GLOSSARIO

Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, ovvero il conducente del Veicolo sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.

Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria sita in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Assistenza: le attività di assistenza all'Assicurato, che sia in difficoltà a causa di evento fortuito, erogate in natura da MAPFRE ASISTENCIA tramite la propria la Struttura Organizzativa.

Certificato di Assicurazione: il modulo sottoscritto dall'Assicuratore che formalizza la copertura assicurativa sul Veicolo assicurato.

Contraente: il soggetto, indicato nella Polizza di Assicurazione collettiva di cui all'Allegato C, che stipula l'Assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio agli Assicurati.

Estero: tutti i paesi indicati nella carta verde del Veicolo assicurato, con l'esclusione di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avenire ad oggetto il Veicolo assicurato.

Guasto: il danno subito da uno o più componenti del Veicolo, in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento, che renda impossibile l'utilizzo del Veicolo in condizioni normali e di sicurezza. Non sono considerati Guasti gli immobilizzati del Veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica previste dalla casa costruttrice, di montaggio di accessori, di campagne di richiamo effettuate dalla casa costruttrice.

Incendio: fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che determini danni tali da rendere il Veicolo non marciante.

Incidente stradale: qualsiasi evento accidentale accaduto durante la circolazione stradale – quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni che ne determinino l'immobilizzo immediato oppure ne consentano la marcia in condizioni non di sicurezza o con il rischio di aggravamento del danno.

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Officina NET MAPFRE: le officine ed i punti di riparazione convenzionati direttamente con l'Assicuratore.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all' Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ai fini dell'Assicurazione è imprescindibile che sia fatta regolare denuncia del reato presso le autorità competenti.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dall'Assicurazione, e che gestisce il contatto con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste dall'Assicurazione.

Veicolo: autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore, di proprietà di una persona fisica, di peso massimo a pieno carico inferiore o pari a 35 quintali, con targa italiana, immatricolato in Italia, con una percorrenza massima di 150.000 km, inserito in copertura assicurativa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione

MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell’Assicurato i servizi di Assistenza stradale e mobilità alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

In particolare, nell’esplicitamento delle prestazioni oggetto dell’Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:

- a) fornire le proprie prestazioni all’Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza;
- b) coordinare gli interventi delle officine mobili preposte da MAPFRE ASISTENCIA all’Assistenza;
- c) mettere a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato ai volumi di traffico telefonici previsti;
- d) garantire che nell’erogazione delle prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

Art. 2 – Prestazioni

In caso di Sinistro, l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all’art. 7 della Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l’inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.

Al verificarsi di un Sinistro, l’Assicuratore si impegna ad eseguire le prestazioni di seguito specificate alle condizioni e con i limiti indicati:

2.1 PRESTAZIONI FORNITE PER TUTTA L’ESTENSIONE TERRITORIALE

2.1.a) Soccorso stradale

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato o danneggiato in modo tale da non poter circolare in sicurezza in seguito a:

- 1) Guasto;
- 2) Incidente Stradale;
- 3) foratura o scoppio dello pneumatico;
- 4) errato fornimento;
- 5) esaurimento della batteria;
- 6) perdita o rottura delle chiavi;
- 7) Incendio;

la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:

- a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
- a organizzare il traino del Veicolo stesso alla più vicina Officina NET MAPFRE, o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione.

L’eventuale eccedenza di costo per il traino sino alla diversa officina indicata e richiesta dall’Assicurato, resta a carico dell’Assicurato stesso.

L’Assicuratore terrà a proprio carico il costo della prestazione **fino ad un Massimale di Euro 130,00 per i Veicoli con peso inferiore a 25 quintali e di Euro 180,00 per i Veicoli con peso compreso tra 25 e 35 quintali.**

Si intendono ricomprese le spese per il recupero fuori strada del Veicolo, ove il recupero stesso possa essere effettuato dal mezzo di soccorso ordinario intervenuto; **sono invece escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali (mezzi di massa complessiva superiore alle 10 tonnellate)**, anche se questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo.

Le prestazioni non sono dovute qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada).

Sono a carico dell’Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione.

Le eventuali spese di deposito e custodia del Veicolo sono a carico dell’Assicurato.

La prestazione sarà erogata entro il limite di massimo 1 volta per Veicolo e durata della copertura assicurativa.

In caso di c.d. "uscite a vuoto", nelle quali il soccorritore intervenuto a seguito della richiesta della prestazione di Soccorso stradale non possa effettuare l'intervento commissionato per cause non imputabili a lui o alla Struttura Organizzativa, la prestazione sarà considerata come erogata.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 3 – Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.

Art. 4 – Esclusioni generali

La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
- b) partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motoclistiche e relative prove e allenamenti;
- c) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
- d) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- e) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- f) dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
- g) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- h) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- i) frode o possesso illegale del Veicolo;
- j) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- k) trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
- l) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- m) uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
- n) trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al cattivo funzionamento del Veicolo e/o ad altre conseguenze del Guasto, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.

MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nel contratto.

MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- o) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;

- p) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Art. 5 – Esclusioni specifiche

Le esclusioni specifiche relative alle singole prestazioni sono indicate nell'art. 2 della Sezione "Cosa è assicurato".

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6 – Estensione territoriale

Per Estensione Territoriale s'intendono i Paesi, ove si è verificato l'evento e in cui conseguentemente devono essere fornite le prestazioni, qui di seguito elencati: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i paesi indicati nella carta verde del Veicolo assicurato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Modalità per la richiesta di assistenza – Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza.

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:

dall'Italia

800 60 10 85

dall'Estero

+39 015 2559605

In ogni caso dovrà comunicare:

- Numero di targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare Assistenza;
- Dati completi dell'Assicurato che necessita di Assistenza;
- Indirizzo del luogo in cui si trova il Veicolo;
- Descrizione del problema tecnico che ha determinato il fermo del Veicolo e ogni notizia utile per l'Assistenza;
- prestazioni richieste;
- Recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le prestazioni previste dall'Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di seguito riportata.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, la Assicuratore chiederà all'Assicurato l'invio, secondo le modalità indicate nell'art. 11 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l'Assicurato abbia reperito autonomamente.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 8 – Pagamento del Premio

L'Assicurazione collettiva è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio all'Assicurato che per tanto nulla deve corrispondere all'Assicuratore a titolo di Premio.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 9 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa per ciascun Veicolo assicurato avrà durata pari a 12 mesi.

La copertura assicurativa:

- decorrerà a partire dal quinto giorno dopo l'attivazione della stessa come indicato nel relativo Modulo di Inserimento e nel Certificato di Assicurazione;
- a seguito del pagamento del relativo Premio;
- non si rinnoverà alla scadenza.

La copertura per i singoli Veicoli assicurati, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto alla restituzione del Premio non goduto, in caso di vendita del Veicolo.

In caso di cessazione a scadenza o cessazione anticipata dell'Assicurazione collettiva, la copertura assicurativa relativa ai singoli Veicoli cesserà dalle ore 24.00 rispettivamente del giorno di scadenza della copertura o del giorno del verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione anticipata.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 10 – Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile a copertura dei Veicoli di proprietà o in uso dell'Assicurato, il cui rapporto con MAPFRE ASISTENCIA è regolato esclusivamente dall'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall'Assicurazione, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.

I diritti derivanti dall'Assicurazione, tra cui l'Assistenza in caso di Sinistro, spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato stesso.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell'Assicurazione.

Art. 11 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato all' Assicuratore relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreassistencia.it

Fax: 015/2559704

eventualmente anticipate via e-mail all'indirizzo assistenza@mawdy.com.

Per richieste di rimborso la documentazione potrà essere anticipata via e-mail all'indirizzo bo.assistenza@mawdy.com.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate alla sede e al domicilio indicato da quest'ultimo al momento dell'attivazione della copertura assicurativa.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 12 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio targa comunicata nel modulo di inserimento relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso commerciale) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione dell'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 11 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato non comunichi l'aggravamento all' Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non erogherà le prestazioni di Assistenza nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate.

Art. 13 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato deve comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 11 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Art. 14 – Rinuncia al diritto di surrogazione

MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile in favore dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incidente stradale l'Assicuratore non subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Art. 15 – Cessione dei diritti

L'Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 16 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono entro il termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 17 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 18 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

RECLAMI, ARBITRO ASSICURATIVO E SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)
- telefax al numero +39 015 2558156
- e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com
- PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreassistenza.it.

I reclami dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

In caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela Utenti – Via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma (Italia), fax +39 06 42 133 745 o +39 06 42 133 353, PEC ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato a MAPFRE ASISTENCIA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell'IVASS www.ivass.it o sul sito www.mapfre-assistance.it alla sezione Reclami.

In caso di liti transfrontalieri in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>). L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet www.ivass.it.

Il Contraente o Assicurato ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (operativo dal 15/01/2026), qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'Assicuratore o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Potrà anche avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, e in particolare:

- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR") e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente "MAPFRE ASISTENCIA"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'"Interessato"), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario,
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet,
- tramite app di messaggistica,
- tramite altri mezzi,

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere l'età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo, stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	<p>Potenziali clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 mesi <p>Clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. <p>Attività di marketing (in caso di esplicito consenso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta <i>"catena assicurativa"</i> ; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od

	organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare.
Diritti dell’Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it .

In ogni caso, l’Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

ALLEGATO D – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’”Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario;
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
- tramite app di messaggistica;
- tramite altri mezzi,

per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informatica concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo, stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già

	<p>fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	<p>Potenziali clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 mesi <p>Clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. <p>Attività di marketing (in caso di esplicito consenso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta <i>"catena assicurativa"</i> ; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell' <u>Informativa Supplementare</u> .
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell' <u>Informativa Supplementare</u> relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell' <u>Informativa Supplementare</u> , relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.